

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO RELATIVO AL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI SVOLTO DAI SS.VV. ANCHE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' (CGO 6)

Scopo

Le finalità della presente procedura sono:

- definire le modalità operative adottate dal Servizio Veterinario delle ASL per l'attività di **Controllo del Sistema Identificazione e Registrazione degli Animali negli Allevamenti di Suini**, secondo la normativa vigente ed anche in riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura per il CGO 6, così come dettato dalla normativa comunitaria e nazionale;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

Campo di applicazione e Destinatari

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti **suini** presenti nel territorio di competenza dell'ASL. Destinatario della presente procedura è il Servizio Veterinario delle ASL.

Riferimenti legislativi

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini".

Normativa Comunitaria

- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Modalità Operative

Generalità

I Controlli minimi inerenti l'anagrafe zootecnica sono tesi a verificare la corretta Identificazione e Registrazione degli animali e delle aziende zootecniche nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) e nelle Banche Dati Regionali (BDR), laddove attivate, per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti, non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti scorretti o dolosi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

Programmazione

CAMPIONE MINIMO

Il campione complessivo delle aziende da controllare ai sensi del Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini" è pari all'1% del numero totale delle aziende presenti nel territorio di riferimento.

Detto campione deve contenere un sottoinsieme di aziende da estrarre ai fini del controllo della condizionalità ("campione condizionalità"), pari all'1% delle aziende della cosiddetta "popolazione di condizionalità" composta dagli allevatori beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'Organismo Pagatore (OP) fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità ai fini del successivo inserimento degli stessi dati nell'applicativo CONTROLLI.

CAMPIONE PRELIMINARE

Considerando che il periodo di presentazione delle domande di aiuto e pagamento è concentrato intorno alla data del 15 maggio di ogni anno (scadenza UE), il Servizio Veterinario procede entro il mese di febbraio all'estrazione di un campione preliminare sulla base della popolazione di condizionalità dell'anno precedente.

Tale campione è selezionato sulla base di un'analisi di rischio che tiene conto dei criteri stabiliti a livello nazionale e di quelli eventualmente presenti a livello regionale ad eccezione di un 20-25% da estrarre casualmente.

Il campione così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Tale campione non dovrebbe essere superiore al 40-50% del campione definitivo, per evitare eccessive correzioni o integrazioni successive.

CAMPIONE DEFINITIVO

A seguito della comunicazione definitiva su BDN/BDR della popolazione di condizionalità dell'anno da parte dell'OP (15 luglio), il Servizio Veterinario procede alla selezione del campione valido per l'anno in corso, ossia all'integrazione del campione preliminare selezionato precedentemente, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa.

Come per il campione preliminare, il campione definitivo così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni del campione saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro determinazione.

L'invio del campione all'OP si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un programma deciso a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

MODALITA' DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

Il campione delle aziende con allevamenti suini da sottoporre a controllo è estratto sulla base dell'analisi del rischio, ad eccezione di un 20-25% da estrarre casualmente.

Particolare cura sarà dedicata all'esecuzione e alla documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (almeno 2, ottimale da 3 in su). Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

In caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo deve essere aumentata.

Al termine della campagna di controllo, sarà eseguita una verifica dell'analisi del rischio, confrontando i risultati delle aziende selezionate in base al rischio con quelli delle aziende

selezionate casualmente. Un'analisi del rischio ben fatta deve consentire di rilevare negli allevamenti selezionati sulla base del rischio un numero di infrazioni maggiore rispetto alle aziende estratte con criterio casuale.

Il risultato di detta verifica sarà condiviso con l'OP per una revisione congiunta, ove necessario, della procedura di selezione del campione.

Esecuzione del controllo in azienda

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

I controlli sono eseguiti sulla base del campione estratto e del programma annuale.

In base alla programmazione in atto a livello locale, i controlli previsti sono assegnati agli ispettori incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

PREAVVISO

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore. Tuttavia, qualora per motivi operativi si renda necessario il preavviso, l'ispettore potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare.

PREPARAZIONE DEL CONTROLLO

In preparazione del controllo in loco l'ispettore eseguirà le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

CHECK-LIST E DOCUMENTAZIONE

- A. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di 2 copie di check-list I&R per suini, che consente di avere già prestampati l'anagrafica dell'allevamento da controllare ed il numero dei capi presenti in allevamento alla data del controllo così come risulta registrato in BDN/BDR. Effettuata la stampa, l'ispettore barra (se non già prestampato) il/i criterio/i di rischio utilizzato/i per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della check-list l'assenza di preavviso (biffa la casella NO) oppure, nel caso di preavviso, la data ed il mezzo utilizzato per il preavviso stesso (telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare) con la relativa motivazione da riportare nel capo note a disposizione del controllore;
- B. Stampa da BDN/BDR del registro di stalla dei capi presenti dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nell'anno. La stampa del registro deve avvenire al massimo 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione aziendale accertata e le registrazioni in BDN;
- C. Stampa del censimento annuale relativo all'anno di domanda/controllo;
- D. Stampa da BDN, o da analoga funzione messa a disposizione dalla BDR, dell'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN" nell'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo. Questo consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (ingressi, uscite), per le partite presenti in azienda in detto intervallo temporale, la situazione presente in BDN/BDR rispetto agli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi.

ATTREZZATURA

- E. Predisposizione del materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e di ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo.

2. Controllo in azienda: accesso in stalla e verifica

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nelle rispettive sezioni della check-list.

Le operazioni da effettuare durante il controllo in allevamento sono:

1. Presentazione del controllo di Condizionalità.

L'ispettore si qualifica e si presenta al rappresentante aziendale che partecipa al controllo, registra nella check-list il nominativo di quest'ultimo e tutti i dati aziendali richiesti non prestampati; illustra lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda anche il rispetto degli impegni di Condizionalità e che pertanto le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sui premi PAC richiesti dall'allevatore.

2. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento.

L'ispettore verifica la correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento registrate in BDN, con particolare riferimento alla tipologia della struttura, all'orientamento produttivo e tecnica produttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti anche a seguito di variazioni, prende nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione.

3. Verifica della consistenza.

L'ispettore verifica la effettiva consistenza di stalla tramite conteggio dei capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) o tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, adeguatamente descritto nel campo note della check-list. Confronta quindi quanto rilevato con quanto riportato nel registro aziendale e con quanto registrato in BDN. Il numero dei capi effettivamente presenti deve essere riportato nella apposita casella della check-list.

4. Verifica della presenza dei mezzi di identificazione.

L'ispettore verifica la presenza del tatuaggio su tutti i capi presenti in allevamento e indica il numero complessivo dei capi che ne risultano sprovvisti. Al fine di semplificare le procedure di controllo dei mezzi di identificazione individuale dei singoli capi, si suggerisce di effettuare tale verifica durante il conteggio dei capi presenti in allevamento effettuato all'inizio del controllo (punto 3).

5. Verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi.

L'ispettore verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti in allevamento al momento del controllo o, nel caso di allevamenti con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza, da calcolare secondo la tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Stabilito il numero di capi da estrarre, procede all'estrazione casuale dei singoli capi da effettuare mediante tecniche di campionamento che ne garantiscano l'efficacia quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico, da dettagliare nel campo note. Compila infine la check-list con il numero dei capi oggetto di controllo.

6. Verifica del registro di stalla e delle movimentazioni dei capi (modelli 4).

L'ispettore verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro di stalla cartaceo/informatizzato, la registrazione delle nascite, dei decessi e delle movimentazioni tramite verifica dei modelli 4 e di altri documenti ufficiali presenti in azienda a partire dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo.

7. Verifica dei tempi di notifica.

L'ispettore verifica i tempi di notifica degli eventi avvenuti nell'allevamento dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamenti all'atto del controllo che usciti dall'allevamento). Detta verifica può essere effettuata su un campione di animali per ciascuna categoria (presenti e usciti), nel caso di un numero di capi superiore a 20 (per ciascuna categoria), estratto e calcolato secondo le modalità riportate al punto 5. Nel caso in cui si trovino documenti probanti il rispetto dei termini da parte dell'allevatore, ne è acquisita una copia e la non conformità è derubricata. In caso contrario, il numero degli animali e delle partite i cui ritardi siano confermati dalla verifica in azienda è riportato nell'apposita casella della check-list.

N.B.: I casi di identificazione assente o di eventi non ancora notificati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione (ad esempio capi usciti da meno di tre giorni rispetto alla data del controllo, ecc.) sono evidenziati nel campo note della check-list.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione animale in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, si dovrà estendere la verifica a tutti i capi dell'allevamento.

8. Verifica del censimento annuale.

L'ispettore verifica la presenza del censimento aggiornato, in relazione alla valutazione del quale considera:

- la consistenza totale dell'allevamento corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni;
- il totale nascite/decessi;
- il numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

9. Esito del controllo.

L'ispettore indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza. La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OP.

È bene sottolineare che per i controlli di condizionalità il giudizio sfavorevole deve essere associato alla presenza di qualunque tipo di non conformità (ad es. un singolo ritardo nella registrazione delle movimentazioni). È altrettanto importante sottolineare che le valutazioni di condizionalità non generano sempre riduzioni dei pagamenti, bensì esiste un livello di non conformità che viene considerato di "importanza minore", per il quale l'azienda viene semplicemente ammonita a non ripetere la violazione.

10. Valutazione dell'eventuale intenzionalità.

Rispetto alle infrazioni riscontrate, l'ispettore ne valuta l'eventuale carattere di intenzionalità. L'intenzionalità di un'infrazione è indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione da parte degli OP del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda. Per intenzionale deve intendersi quel comportamento che soggiace ad una deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei mezzi di identificazione applicati ad un animale, macellazione clandestina di un animale, etc.).

11. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni.

L'ispettore assegna all'allevatore le eventuali prescrizioni e un tempo massimo entro il quale correggere le non conformità riscontrate. Ad una non conformità può essere assegnata una prescrizione e non una sanzione se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:

- a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità;
- b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali.

È necessario riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni è effettuata dall'OP.

12. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate.

L'ispettore contrassegna il codice identificativo dell'animale risultato non conforme e identifica la tipologia della sanzione applicata nella apposita sezione della check-list.

13. Firma e timbro del Veterinario Ufficiale e firma del rappresentante aziendale.

Al termine dell'attività di controllo, tutte le check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) devono essere datate e firmate dal Veterinario Ufficiale e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.

14. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni in azienda o tramite BDN/BDR e compilazione del relativo riquadro della check-list.

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento senza preavviso.

È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo in loco, il nome, il cognome e la firma del controllore. La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN/BDR. In tal caso il Servizio Veterinario completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'allevatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN/BDR evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario applica le misure previste dalla norma e notifica all'allevatore l'applicazione della relativa sanzione.

15. Chiusura del controllo.

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, l'ispettore riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito campo della check-list. Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo. A seguito della chiusura, l'ispettore inserisce i dati a sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e l'OP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

N.B.: Possibili violazioni relative al sistema di I&R di altre specie o ad altri settori.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema di identificazione e registrazione dei suini, l'ispettore rilevi *possibili* non conformità relative a settori diversi dal sistema di identificazione e registrazione, i cui controlli siano quindi di competenza di altre Aree della ASL, egli deve evidenziare tale evenienza nell'apposito campo della check-list al fine di attivare lo specifico controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei settori competenti. Al rientro presso la ASL, l'ispettore deve pertanto evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti ai settori interessati e consegnargli copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa procedere agli adempimenti di sua competenza.

Nel caso invece in cui l'ispettore rilevi non conformità relative al sistema di identificazione e registrazione su capi di specie diversa (bovini/bufalini, ovicapri) attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione della relativa check list.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, lista marche in giacenza, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell'azienda.

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list.

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e in linea con quanto trasmesso alla Commissione europea in data 20/10/2017, il Servizio Veterinario mette a disposizione dell'OP la relazione del controllo effettuato entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate.

Nel caso dei controlli con esito sfavorevole, i Servizi Veterinari caricano nell'applicativo CONTROLLI, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione", le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati.

Nel caso di aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'OP o delle Autorità comunitarie.

N.B.: L'OP competente esegue il monitoraggio dell'attività di controllo svolta ed i dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere coerenti con la pianificazione fatta a livello regionale e comunicata all'OP competente a seguito delle fasi di programmazione e selezione del campione.

Allegato I

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO RELATIVO AL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI SVOLTO DAI SS.VV. ANCHE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' (CGO 7)

Scopo

Le finalità della presente procedura sono:

- definire le modalità operative adottate dal Servizio Veterinario delle ASL per l'attività di **Controllo del Sistema Identificazione e Registrazione degli Animali negli Allevamenti di Bovini e Bufalini**, secondo la normativa vigente ed anche in riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura per il CGO 7, così come dettato dalla normativa comunitaria e nazionale;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

Campo di applicazione e Destinatari

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti **bovini e bufalini** presenti sul territorio di competenza dell'ASL.

Destinatario della presente procedura è il Servizio Veterinario delle ASL.

Riferimenti legislativi

Normativa Nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.";
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96;
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»»;
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina";
- D.M. 23 gennaio 2007, "Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»»;
- Ordinanza 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e ss. mm. e ii.;
- LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 e ss. mm. e ii.;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Modalità Operative

Generalità

I Controlli minimi inerenti l'anagrafe zootecnica sono tesi a verificare la corretta Identificazione e Registrazione degli animali e delle aziende zootecniche nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) e nelle Banche Dati Regionali (BDR), laddove attivate, per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti, non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti scorretti o dolosi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

Programmazione

CAMPIONE MINIMO

Il campione complessivo delle aziende da controllare ai sensi del regolamento (CE) 1082/2003 e ss. mm. e ii. è pari al 3% del numero totale delle aziende presenti nel territorio di riferimento.

Detto campione deve contenere un sottoinsieme di aziende da estrarre ai fini del controllo della condizionalità ("campione condizionalità"), pari all'3% delle aziende della cosiddetta "popolazione di condizionalità" composta dagli allevatori beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'Organismo Pagatore (OP) fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità ai fini del successivo inserimento degli stessi dati nell'applicativo CONTROLLI.

CAMPIONE PRELIMINARE

Considerando che il periodo di presentazione delle domande di aiuto e pagamento è concentrato intorno alla data del 15 maggio di ogni anno (scadenza UE), il Servizio Veterinario procede entro il mese di febbraio all'estrazione di un campione anticipato sulla base della popolazione di condizionalità dell'anno precedente.

Tale campione è selezionato sulla base di un'analisi di rischio che tiene conto dei criteri stabiliti a livello nazionale e di quelli eventualmente presenti a livello regionale.

Il campione così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Tale campione non dovrebbe essere superiore al 40-50% del campione definitivo, per evitare eccessive correzioni o integrazioni successive.

CAMPIONE DEFINITIVO

A seguito della comunicazione definitiva su BDN/BDR della popolazione di condizionalità dell'anno da parte dell'OP (15 luglio), il Servizio Veterinario procede alla selezione del campione valido per l'anno in corso, ossia all'integrazione del campione preliminare selezionato precedentemente, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa.

Come per il campione preliminare, il campione definitivo così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni del campione saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro determinazione.

L'invio del campione all'OP si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un programma deciso a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

MODALITA' DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

I campioni delle aziende con allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo sono estratti in base a soli criteri di rischio.

Particolare cura sarà dedicata all'esecuzione e documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (almeno 2, ottimale da 3 in su). Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

In caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo deve essere aumentata.

È possibile selezionare un campione casuale, in modo da disporre di un elemento di raffronto per verificare che l'analisi del rischio sia stata effettuata correttamente: un'analisi del rischio ben fatta deve consentire di rilevare negli allevamenti selezionati sulla base del rischio un numero di infrazioni maggiore rispetto alle aziende estratte con criterio casuale.

Il campione casuale non deve comunque superare il 25% del campione complessivo.

Il risultato di detta verifica sarà condiviso con l'OP per una revisione congiunta, ove necessario, della procedura di selezione del campione.

Esecuzione del controllo in azienda

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

I controlli sono eseguiti sulla base del campione estratto e del programma annuale.

In base alla programmazione in atto a livello locale, i controlli previsti sono assegnati agli ispettori incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

PREAVVISO

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore. Tuttavia, qualora per motivi operativi si renda necessario il preavviso, l'ispettore potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare.

PREPARAZIONE DEL CONTROLLO

In preparazione del controllo in loco l'ispettore eseguirà le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

CHECK-LIST E DOCUMENTAZIONE

- A. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di 2 copie di check-list I&R per bovini e bufalini, che consente di avere già prestampati l'anagrafica dell'allevamento da controllare ed il numero dei capi presenti in allevamento alla data del controllo così come risulta registrato in BDN/BDR. Effettuata la stampa, l'ispettore barra (se non già prestampato) il/i criterio/i di rischio utilizzato/i per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della check-list l'assenza di preavviso (biffa la casella NO) oppure, nel caso di preavviso, la data ed il

mezzo utilizzato per il preavviso stesso (telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare) con la relativa motivazione da riportare nel capo note a disposizione del controllore;

- B. Stampa da BDN/BDR del registro di stalla dei capi presenti dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nell'anno, impostando "l'ordinamento per matricola". La stampa del registro deve avvenire al massimo 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione aziendale accertata e le registrazioni in BDN;
- C. Stampa da BDN/BDR dell'elenco degli identificativi duplicati e degli identificativi disponibili richiesti dall'azienda attualmente in giacenza;
- D. Stampa da BDN, o da analoga funzione messa a disposizione dalla BDR, dell'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN" nell'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo. Questo consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (nascita, decesso, ingressi, uscite, furto/smarrimento), per singolo capo e per tutti i capi presenti in azienda in detto intervallo temporale, la situazione presente in BDN/BDR rispetto agli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi.

ATTREZZATURA E DISPOSITIVI

- E. Predisposizione del materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e di ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo (es. lettore per microchip, etc).

2. Controllo in azienda: accesso in stalla e verifica

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nelle rispettive sezioni della check-list.

Le operazioni da effettuare durante il controllo in allevamento sono:

1. Presentazione del controllo di Condizionalità.

L'ispettore si qualifica e si presenta al rappresentante aziendale che partecipa al controllo, registra nella check-list il nominativo di quest'ultimo e tutti i dati aziendali richiesti non prestampati; illustra lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda anche il rispetto degli impegni di Condizionalità e che pertanto le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sui premi PAC richiesti dall'allevatore.

2. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento.

L'ispettore verifica la correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento registrate in BDN, con particolare riferimento alla tipologia della struttura, all'orientamento produttivo ed all'attività riproduttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti anche a seguito di variazioni, prende nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione.

3. Verifica della consistenza.

L'ispettore verifica la effettiva consistenza di stalla tramite conteggio dei capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) o tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, adeguatamente descritto nel campo note della check-list. Confronta quindi quanto rilevato con quanto riportato nel registro aziendale e con quanto registrato in BDN. Il numero dei capi presenti deve essere riportato nella apposita casella della check-list.

4. Verifica della presenza dei mezzi di identificazione.

L'ispettore verifica visivamente la presenza di entrambi i marchi auricolari su tutti i capi presenti in allevamento. In caso di riscontro di capi sprovvisti di entrambi i mezzi di identificazione ne annota il numero complessivo. In caso di riscontro di capi identificati in maniera non corretta (che presentano una sola marca auricolare) compila l'elenco dei relativi codici identificativi.

5. Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari.

L'ispettore verifica la presenza di una procedura interna all'azienda con cui l'allevatore procede periodicamente al controllo della corretta marcatura degli animali e, in caso di perdita, alla tempestiva richiesta dei duplicati e rimarcatura. Di tale procedura e dell'avvenuta richiesta di duplicati si dovrà tener conto ai fini della valutazione dell'eventuale infrazione e della compilazione dell'elenco di cui al punto precedente.

6. Verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi.

L'ispettore verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti in allevamento al momento del controllo o, ai sensi del regolamento (CE) 1082/2003 e ss. mm. e ii., nel caso di allevamenti con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza, da calcolare secondo la tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Stabilito il numero di capi da estrarre, procede all'estrazione casuale dei singoli capi da effettuare mediante tecniche di campionamento che ne garantiscano l'efficacia quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico, da dettagliare nel campo note. Compila infine la check-list con il numero e l'elenco dei capi oggetto di controllo.

7. Verifica della presenza dei passaporti per i bovini/bufalini quando dovuta¹.

8. Verifica del registro di stalla e delle movimentazioni dei capi (modelli 4).

L'ispettore verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro aziendale cartaceo/informatizzato e la registrazione delle nascite, dei decessi e delle movimentazioni tramite verifica dei modelli 4 e di altri documenti ufficiali presenti in azienda a partire dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo.

9. Verifica dei tempi di notifica.

L'ispettore verifica i tempi di notifica degli eventi avvenuti nell'allevamento dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamenti all'atto del controllo che usciti dall'allevamento). Detta verifica può essere effettuata su un campione di animali per ciascuna categoria (presenti e usciti), nel caso di un numero di capi superiore a 20 (per ciascuna categoria), estratto e calcolato secondo le modalità riportate al punto 6. Nel caso in cui si trovino documenti probanti il rispetto dei termini da parte dell'allevatore, ne sarà acquisita una copia e la non conformità sarà derubricata. Viceversa, i codici identificativi dei capi i cui ritardi siano confermati dalla verifica in azienda saranno riportati nelle rispettive colonne della check-list.

N.B.: I casi di identificazione assente o di eventi non ancora notificati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione (ad esempio vitelli nati da meno di 20 giorni e non ancora marcati, capi usciti da meno di tre giorni rispetto alla data del controllo, ecc.) sono evidenziati nel campo note della check-list.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione animale in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, si dovrà estendere la verifica a tutti i capi dell'allevamento.

Al termine del controllo, la stampa dell'elenco dei capi registrati in BDN conterrà:

- a) la spunta di tutti i capi per cui è stata rilevata la presenza di un solo mezzo identificativo individuale;
- b) la spunta di tutti i capi controllati (facenti parte del campione di controllo);
- c) nessun segno grafico per i capi presenti ma per i quali si è rilevata l'assenza di entrambi i mezzi identificativi individuali;
- d) la spunta dei capi che risultano presenti in allevamento ma non nel registro (e viceversa);

¹ Limitatamente ai centri di raccolta.

- e) la spunta dei capi per cui risulta una mancata o ritardata notifica degli eventi relativi alla nascita, al decesso, agli ingressi e alle uscite, al furto/smarimento (tenendo presente i 7 giorni dalla data dell'evento previsti dalla normativa per tale registrazione).

N.B.: Si rammenta che nei casi in cui il controllo sia svolto su tutti i capi presenti e risulti un solo animale sprovvisto di entrambi gli identificativi, è possibile la sua identificazione "per differenza", effettuando un confronto incrociato tra registro e mezzi identificativi presenti e identificati. In questo caso l'animale sarà inserito nell'elenco degli animali con identificazione insufficiente e la modalità di identificazione (modalità "per differenza") sarà appuntata nelle note della check-list.

10. Esito del controllo.

L'ispettore indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza. La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OP.

È bene sottolineare che per i controlli di condizionalità il giudizio sfavorevole deve essere associato alla presenza di qualunque tipo di non conformità (ad es. una marca auricolare mancante o un singolo ritardo nella registrazione delle movimentazioni). È altrettanto importante sottolineare che le valutazioni di condizionalità non generano sempre riduzioni dei pagamenti, bensì esiste un livello di non conformità che viene considerato di "importanza minore", per il quale l'azienda viene semplicemente ammonita a non ripetere la violazione.

11. Valutazione dell'eventuale intenzionalità.

Rispetto alle infrazioni riscontrate, l'ispettore ne valuta l'eventuale carattere di intenzionalità. L'intenzionalità di un'infrazione è indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione da parte degli OP del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda. Per intenzionale deve intendersi quel comportamento che soggiace ad una deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale, macellazione clandestina di un animale, etc.).

12. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni.

L'ispettore assegna all'allevatore le eventuali prescrizioni e un tempo massimo entro il quale correggere le non conformità riscontrate. Ad una non conformità può essere assegnata una prescrizione e non una sanzione se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:

- a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità;
- b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali.

È necessario riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni è effettuata dall'OP.

13. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate.

L'ispettore contrassegna il codice identificativo dell'animale risultato non conforme e identifica la tipologia della sanzione applicata nella apposita sezione della check-list.

14. Firma e timbro del Veterinario Ufficiale e firma del rappresentante aziendale.

Al termine dell'attività di controllo, tutte le check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) devono essere datate e firmate dal Veterinario Ufficiale e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.

15. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, in azienda o tramite BDN/BDR e compilazione del relativo riquadro della check-list.

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento senza preavviso. È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo in loco, il nome, il cognome e la firma del controllore. La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN/BDR. In tal caso il Servizio Veterinario completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'allevatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN/BDR evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario applica le misure previste dalla norma e notifica all'allevatore l'applicazione della relativa sanzione.

16. Chiusura del controllo.

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, l'ispettore riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito campo della check-list. Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo. A seguito della chiusura, l'ispettore inserisce i dati a sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e l'OP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

N.B.: Possibili violazioni relative al sistema di I&R di altre specie o ad altri settori.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema di identificazione e registrazione dei bovini e bufalini, l'ispettore rilevi *possibili* non conformità relative a settori diversi dal sistema di identificazione e registrazione, i cui controlli siano quindi di competenza di altre Aree della ASL, egli deve evidenziare tale evenienza nell'apposito campo della check-list al fine di attivare lo specifico controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei settori competenti. Al rientro presso la ASL, l'ispettore deve pertanto evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti ai settori interessati e consegnargli copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa procedere agli adempimenti di sua competenza.

Nel caso invece in cui l'ispettore rilevi non conformità relative al sistema di identificazione e registrazione su capi di specie diversa (ovicaprini, suini) attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione della relativa check-list.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, lista marche in giacenza, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell'azienda.

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list.

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e in linea con quanto trasmesso alla Commissione europea in data 20/10/2017, il Servizio Veterinario mette a disposizione dell'OP la relazione del controllo effettuato entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate.

Nel caso dei controlli con esito sfavorevole, i Servizi Veterinari caricano nell'applicativo CONTROLLI, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione", le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati.

Nel caso di aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'OP o delle Autorità comunitarie.

N.B.: L'OP competente esegue il monitoraggio dell'attività di controllo svolta ed i dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere coerenti con la pianificazione fatta a livello regionale e comunicata all'OP competente a seguito delle fasi di programmazione e selezione del campione.

Allegato I

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO RELATIVO AL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI SVOLTO DAI SS.VV. ANCHE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' (CGO 8)

Scopo

Le finalità della presente procedura sono:

- definire le modalità operative adottate dal Servizio Veterinario delle ASL per l'attività di **Controllo del Sistema Identificazione e Registrazione degli Animali negli Allevamenti di Ovini e Caprini**, secondo la normativa vigente ed anche in riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura per il CGO 8, così come dettato dalla normativa comunitaria e nazionale;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

Campo di applicazione e Destinatari

Campo di applicazione sono tutti gli allevamenti **ovini e caprini** presenti nel territorio di competenza dell'ASL.

Destinatario della presente procedura è il Servizio Veterinario delle ASL.

Riferimenti legislativi

Normativa Nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali";
- D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- Circolare 28 luglio 2005 "Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina";
- Ordinanza 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e ss. mm. e ii.

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e ss. mm. e ii;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Generalità

I Controlli minimi inerenti l'anagrafe zootecnica sono tesi a verificare la corretta Identificazione e Registrazione degli animali e delle aziende zootecniche nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN) e nelle Banche Dati Regionali (BDR), laddove attivate, per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalle normative comunitarie e nazionali vigenti, non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti scorretti o dolosi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

Programmazione

CAMPIONE MINIMO

Il campione complessivo delle aziende da controllare ai sensi del regolamento (CE) 1505/2006 e ss. mm. e ii. è pari al 3% del numero totale delle aziende presenti nel territorio di riferimento.

Detto campione deve contenere un sottoinsieme di aziende da estrarre ai fini del controllo della condizionalità ("campione condizionalità"), pari all'3% delle aziende della cosiddetta "popolazione di condizionalità" composta dagli allevatori beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'Organismo Pagatore (OP) fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità ai fini del successivo inserimento degli stessi dati nell'applicativo CONTROLLI.

CAMPIONE PRELIMINARE

Considerando che il periodo di presentazione delle domande di aiuto e pagamento è concentrato intorno alla data del 15 maggio di ogni anno (scadenza UE), il Servizio Veterinario procede entro il mese di febbraio all'estrazione di un campione preliminare sulla base della popolazione di condizionalità dell'anno precedente.

Tale campione è selezionato sulla base di un'analisi di rischio che tiene conto dei criteri stabiliti a livello nazionale e di quelli eventualmente presenti a livello regionale.

Il campione così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Tale campione non dovrebbe essere superiore al 40-50% del campione definitivo, per evitare eccessive correzioni o integrazioni successive.

CAMPIONE DEFINITIVO

A seguito della comunicazione definitiva su BDN/BDR della popolazione di condizionalità dell'anno da parte dell'OP (15 luglio), il Servizio Veterinario procede alla selezione del campione valido per l'anno in corso, ossia all'integrazione del campione preliminare selezionato precedentemente, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa.

Come per il campione preliminare, il campione definitivo così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni del campione saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro determinazione.

L'invio del campione all'OP si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un programma deciso a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

MODALITA' DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

I campioni delle aziende con allevamenti ovicaprini da sottoporre a controllo sono estratti in base a soli criteri di rischio.

Particolare cura sarà dedicata all'esecuzione e alla documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (almeno 2, ottimale da 3 in su). Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

In caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo deve essere aumentata.

Esecuzione del controllo in azienda

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

I controlli sono eseguiti sulla base del campione estratto e del programma annuale.

In base alla programmazione in atto a livello locale, i controlli previsti sono assegnati agli ispettori incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

PREAVVISO

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore. Tuttavia, qualora per motivi operativi si renda necessario il preavviso, l'ispettore potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare.

PREPARAZIONE DEL CONTROLLO

In preparazione del controllo in loco l'ispettore eseguirà le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

CHECK-LIST E DOCUMENTAZIONE

- A. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di 2 copie di check-list I&R per ovicaprini, che consente di avere già prestampati l'anagrafica dell'allevamento da controllare ed il numero dei capi presenti in allevamento alla data del controllo così come risulta registrato in BDN/BDR. Effettuata la stampa, l'ispettore barra (se non già prestampato) il/i criterio/i di rischio utilizzato/i per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della check-list l'assenza di preavviso (biffa la casella NO) oppure, nel caso di preavviso, la data ed il mezzo utilizzato per il preavviso stesso (telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare) con la relativa motivazione da riportare nel capo note a disposizione del controllore;
- B. Stampa da BDN/BDR del registro di stalla dei capi presenti dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nell'anno, impostando "l'ordinamento per matricola". La stampa del registro deve avvenire al massimo 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione aziendale accertata e le registrazioni in BDN;
- C. Stampa del censimento annuale relativo all'anno di domanda/controllo;
- D. Stampa da BDN/BDR dell'elenco degli identificativi duplicati e degli identificativi disponibili richiesti dall'azienda attualmente in giacenza;
- E. Stampa da BDN, o da analoga funzione messa a disposizione dalla BDR, dell'elenco dei "tempi di notifica degli eventi registrati in BDN" nell'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo. Questo consente di ottenere per ciascuna tipologia di evento (nascita, decesso, ingressi e uscite), per singolo capo e per tutti i capi presenti in azienda in detto intervallo temporale, la situazione presente in BDN/BDR rispetto agli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi.

ATTREZZATURA E DISPOSITIVI

- F. Predisposizione del materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) e di ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo (es. lettore per microchip, etc).

2. Controllo in azienda: accesso in stalla e verifica

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nelle rispettive sezioni della check-list.

Le operazioni da effettuare durante il controllo in allevamento sono:

1. Presentazione del controllo di Condizionalità.

L'ispettore si qualifica e si presenta al rappresentante aziendale che partecipa al controllo, registra nella check-list il nominativo di quest'ultimo e tutti i dati aziendali richiesti non prestampati; illustra lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda anche il rispetto degli impegni di Condizionalità e che pertanto le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sui premi PAC richiesti dall'allevatore.

2. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento.

L'ispettore verifica la correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento registrate in BDN, con particolare riferimento alla tipologia della struttura, all'orientamento produttivo ed all'attività riproduttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti anche a seguito di variazioni, prende nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione.

3. Verifica della consistenza.

L'ispettore verifica la effettiva consistenza di stalla tramite conteggio dei capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) o tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, adeguatamente descritto nel campo note della check-list. Confronta quindi quanto rilevato con quanto riportato nel registro di stalla aziendale e con quanto registrato in BDN. Il numero dei capi effettivamente presenti deve essere riportato nella apposita casella della check-list.

4. Verifica della presenza dei mezzi di identificazione.

L'ispettore verifica visivamente la presenza dei mezzi di identificazione su tutti i capi presenti in allevamento. In caso di riscontro di capi sprovvisti dei mezzi di identificazione ne annota il numero complessivo. In caso di riscontro di capi identificati in maniera non corretta compila l'elenco dei relativi codici identificativi.

5. Verifica della presenza di una procedura di controllo della perdita di marchi auricolari.

L'ispettore verifica la presenza di una procedura interna all'azienda con cui l'allevatore procede periodicamente al controllo della corretta marcatura degli animali e, in caso di perdita, alla tempestiva richiesta dei duplicati e rimarcatura. Di tale procedura e dell'avvenuta richiesta di duplicati si dovrà tener conto ai fini della valutazione dell'eventuale infrazione e della compilazione dell'elenco di cui al punto precedente.

6. Verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi.

L'ispettore verifica la corretta identificazione e registrazione di tutti i capi presenti in allevamento al momento del controllo o, ai sensi del regolamento (CE) 1505/2006 e ss. mm. e ii., nel caso di allevamenti con consistenza superiore ai 20 capi, di un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza, da calcolare secondo la tabella di cui all'allegato I alla presente procedura. Stabilito il numero di capi da estrarre, procede all'estrazione dei singoli capi da effettuare mediante tecniche di campionamento che ne garantiscano l'efficacia quali il campionamento casuale semplice o il campionamento casuale sistematico, da dettagliare nel campo note. Compila infine la check-list con il numero e l'elenco dei capi oggetto di controllo.

7. Verifica del registro di stalla e delle movimentazioni dei capi (modelli 4).

L'ispettore verifica la presenza, la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro di stalla cartaceo/informatizzato e la registrazione delle nascite, dei decessi e delle movimentazioni tramite verifica dei modelli 4 e di altri documenti ufficiali presenti in azienda a partire dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo.

8. Verifica dei tempi di notifica.

L'ispettore verifica i tempi di notifica degli eventi avvenuti nell'allevamento dal 1 gennaio dell'anno di domanda alla data del controllo relativi a tutti i capi (sia ancora presenti in allevamenti all'atto del controllo che usciti dall'allevamento). Detta verifica può essere effettuata su un campione di animali per ciascuna categoria (presenti e usciti), nel caso di un numero di capi superiore a 20 (per ciascuna categoria), estratto e calcolato secondo le modalità riportate al punto 6. Nel caso in cui si trovino documenti probanti il rispetto dei termini da parte dell'allevatore, ne sarà acquisita una copia e la non conformità sarà derubricata. Viceversa, i codici identificativi dei capi i cui ritardi siano confermati dalla verifica in azienda saranno riportati nelle rispettive colonne della check-list.

N.B.: I casi di identificazione assente o di eventi non ancora notificati ma che ricadano ancora nei tempi per la corretta esecuzione (ad esempio capo uscito da meno di tre giorni rispetto alla data del controllo, ecc.) sono evidenziati nel campo note della check-list.

N.B.: In caso di riscontro di non conformità relative alla identificazione e registrazione animale in una qualunque delle precedenti fasi del controllo, si dovrà estendere la verifica a tutti i capi dell'allevamento.

Al termine del controllo, la stampa dell'elenco dei capi registrati in BDN conterrà:

- a) la spunta di tutti i capi controllati (facenti parte del campione di controllo);
- b) la spunta di tutti i capi per cui è stata rilevata la presenza di un solo mezzo di identificazione individuale;
- c) nessun segno grafico per i capi presenti ma per i quali si è rilevata l'assenza di entrambi i mezzi di identificazione individuale;
- d) la spunta dei capi che risultano presenti in allevamento ma non nel registro (e viceversa);
- e) la spunta dei capi per cui risulta una mancata o ritardata notifica degli eventi relativi alla nascita, al decesso, agli ingressi e alle uscite, al furto/smarrimento (tenendo presente i 7 giorni dalla data dell'evento previsti dalla normativa per tale registrazione).

N.B.: Si rammenta che nei casi in cui il controllo sia svolto su tutti i capi presenti e risulti un solo animale sprovvisto di entrambi gli identificativi, è possibile la sua identificazione "per differenza", effettuando un confronto incrociato tra registro e mezzi identificativi presenti e identificati. In questo caso l'animale sarà inserito nell'elenco degli animali con identificazione insufficiente e la modalità di identificazione (modalità "per differenza") sarà appuntata nelle note della check-list.

9. Esito del controllo.

L'ispettore indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza. La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OP.

È bene sottolineare che per i controlli di condizionalità il giudizio sfavorevole deve essere associato alla presenza di qualunque tipo di non conformità (ad es. una marca auricolare mancante o un singolo ritardo nella registrazione delle movimentazioni). È altrettanto importante sottolineare che le valutazioni di condizionalità non generano sempre riduzioni dei pagamenti, bensì esiste un livello di non conformità che viene considerato di "importanza minore", per il quale l'azienda viene semplicemente ammonita a non ripetere la violazione.

10. Valutazione dell'eventuale intenzionalità.

Rispetto alle infrazioni riscontrate, l'ispettore ne valuta l'eventuale carattere di intenzionalità. L'intenzionalità di un'infrazione è indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione da parte degli OP del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda. Per intenzionale deve intendersi quel comportamento che soggiace ad una deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale, macellazione clandestina di un animale, etc.).

11. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni.

L'ispettore assegna all'allevatore le eventuali prescrizioni e un tempo massimo entro il quale correggere le non conformità riscontrate. Ad una non conformità può essere assegnata una prescrizione e non una sanzione se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:

- a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità;
- b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali.

È necessario riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni è effettuata dall'OP.

12. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate.

L'ispettore contrassegna il codice identificativo dell'animale risultato non conforme e identifica la tipologia della sanzione applicata nella apposita sezione della check-list.

13. Firma e timbro del Veterinario Ufficiale e firma del rappresentante aziendale.

Al termine dell'attività di controllo, tutte le check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) devono essere datate e firmate dal Veterinario Ufficiale e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.

14. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, in azienda o tramite BDN/BDR e compilazione del relativo riquadro della check-list.

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento senza preavviso.

È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo in loco, il nome, il cognome e la firma del controllore. La verifica in loco può essere omessa se può essere eseguita consultando la BDN/BDR. In tal caso il Servizio Veterinario completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'allevatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN/BDR evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario applica le misure previste dalla norma e notifica all'allevatore l'applicazione della relativa sanzione.

15. Chiusura del controllo.

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, l'ispettore riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito campo della check-list. Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo. A seguito della chiusura, l'ispettore inserisce i dati a sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e l'OP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

N.B.: Possibili violazioni relative al sistema di I&R di altre specie o ad altri settori.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema di identificazione e registrazione degli ovicapri, l'ispettore rilevi *possibili* non conformità relative a settori diversi dal sistema di identificazione e registrazione, i cui controlli siano quindi di competenza di altre Aree della ASL, egli deve evidenziare tale evenienza nell'apposito campo della check-list al fine di attivare lo specifico controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei settori competenti. Al rientro presso la ASL, l'ispettore deve pertanto evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti ai settori interessati e consegnargli copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa procedere agli adempimenti di sua competenza.

Nel caso invece in cui l'ispettore rilevi non conformità relative al sistema di identificazione e registrazione su capi di specie diversa (bovini/bufalini, suini) attiva la procedura per l'esecuzione del conseguente controllo con la compilazione della relativa check-list.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, lista marche in giacenza, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell'azienda.

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list.

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e in linea con quanto trasmesso alla Commissione europea in data 20/10/2017, il Servizio Veterinario mette a disposizione dell'OP la relazione del controllo effettuato entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate.

Nel caso dei controlli con esito sfavorevole, i Servizi Veterinari caricano nell'applicativo CONTROLLI, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione", le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati.

Nel caso di aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'OP o delle Autorità comunitarie.

N.B.: L'OP competente esegue il monitoraggio dell'attività di controllo svolta ed i dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere coerenti con la pianificazione fatta a livello regionale e comunicata all'OP competente a seguito delle fasi di programmazione e selezione del campione.

Allegato I

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' SVOLTO DAI SS.VV. PER IL CGO 4 ed IL CGO 9, RELATIVI RISPETTIVAMENTE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI ALLEVAMENTI ED ALLA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI

Scopo

Le finalità della presente procedura sono:

- definire le modalità operative adottate dal Servizio Veterinario delle ASL per l'attività di controllo su:
 - o **la sicurezza alimentare in azienda**, negli allevamenti beneficiari soggetti ai controlli di condizionalità;
 - o **la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili** negli allevamenti di Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini;
- con la compilazione di apposite Check-list, secondo la normativa vigente e con particolare riferimento agli impegni derivanti dall'applicazione della Condizionalità in agricoltura rispettivamente per i CGO 4 e 9, così come dettato dalla Normativa Comunitaria e Nazionale;
- uniformare le linee di comportamento e dare indicazioni sul corretto utilizzo della modulistica e sulla gestione informatizzata dei controlli ufficiali.

Campo di applicazione e Destinatari

Campo di applicazione, per lo scopo del presente documento, sono:

- tutti gli allevamenti beneficiari soggetti ai controlli di condizionalità per il CGO 4,
- tutti gli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini per il CGO 9,

presenti nel territorio di competenza della ASL.

Destinatario della presente procedura è il Servizio Veterinario delle ASL.

Riferimenti legislativi

CGO 4 - SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI ALLEVAMENTI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20;
- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio: articolo 18;
- Regolamento (UE) 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Normativa Nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte";
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005;
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi»;
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336".
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

CGO 9 - PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) NEGLI ALLEVAMENTI DI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI

Normativa Comunitaria

- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15;

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Normativa Nazionale

- Decreto 7 gennaio 2000, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- Decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015, "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".

Modalità Operative

Generalità

I controlli inerenti la sicurezza alimentare negli allevamenti sono tesi a verificare il rispetto del complesso di adempimenti previsti dalla normativa di recepimento sulla sicurezza alimentare che hanno pertinenza con la Condizionalità.

I controlli riguardano anche le strutture aziendali (locali, depositi, magazzini) per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

Le aziende produttrici devono garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa suddetta per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

I controlli sono svolti non solo ai fini di accertare e sanzionare i comportamenti scorretti o dolosi, ma anche come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli operatori coinvolti.

In particolare, le presenti istruzioni mettono in evidenza la metodologia dei controlli specifici da svolgere per la verifica degli obblighi derivanti alle aziende per il rispetto del Criterio di Gestione Obbligatorio 4 – Sicurezza alimentare e Criterio di Gestione Obbligatorio 9 – TSE, entrambi introdotti dalla Condizionalità (nel seguito CGO 4 e CGO 9).

Programmazione

CAMPIONE MINIMO

Per ogni ambito di controllo (Sicurezza alimentare – CGO 4 e TSE – CGO 9) il campione complessivo delle aziende da controllare, calcolato nelle percentuali previste dalla normativa di settore, deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto ai fini del controllo della Condizionalità pari all'1% della popolazione di condizionalità composta dagli allevatori che sono beneficiari degli aiuti e pagamenti della PAC per l'anno in cui si effettua il controllo.

L'attività di controllo aziendale per i due CGO integra l'azione programmata tramite le pianificazioni settoriali: PNR, PNAA, Piano di farmacosorveglianza, Piano di selezione genetica e altri controlli non programmati nel campione di condizionalità (CONTROLLI EXTRA-CAMPIONE). L'esito di tali controlli ricade nell'ambito della condizionalità qualora abbiano dato luogo a provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa/penale.

L'Organismo Pagatore (OP) fornisce al Ministero della Salute, per ogni anno di campagna, i dati sull'insieme delle aziende assoggettate al rispetto dei vincoli di condizionalità ai fini del successivo inserimento degli stessi dati nell'applicativo CONTROLLI.

Considerato che la popolazione di riferimento per il CGO 9 è un sottoinsieme della popolazione di riferimento per il CGO 4 è necessario integrare il campione per il CGO 9 in maniera da raggiungere la percentuale dell'1% anche per il CGO 9.

CAMPIONE PRELIMINARE

Considerando che il periodo di presentazione delle domande di aiuto e pagamento è concentrato intorno alla data del 15 maggio di ogni anno (scadenza UE), entro il mese di febbraio, il Servizio Veterinario procede all'estrazione di un campione preliminare sulla base della popolazione di condizionalità dell'anno precedente.

Tale campione è selezionato sulla base di un'analisi di rischio che tiene conto dei criteri stabiliti a livello nazionale e di quelli eventualmente presenti a livello regionale ad eccezione di un 20-25% da estrarre casualmente.

Il campione così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Tale campione non dovrebbe essere superiore al 40-50% del campione complessivo, per evitare eccessive correzioni o integrazioni successive.

CAMPIONE DEFINITIVO

A seguito della comunicazione definitiva della popolazione di condizionalità dell'anno da parte dell'OP (15 luglio), il Servizio Veterinario procede alla selezione del campione valido per l'anno in corso, ossia all'integrazione del campione preliminare selezionato precedentemente, fino al raggiungimento delle percentuali previste dalla normativa.

Come per il campione preliminare, il campione definitivo così selezionato è inviato per competenza ai distretti sanitari locali e per conoscenza all'OP competente per territorio entro 30 giorni dalla sua estrazione.

Eventuali successive integrazioni del campione saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla loro determinazione.

L'invio del campione all'OP si rende necessario al fine di consentire un puntuale monitoraggio dell'attività di controllo ai sensi del Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2012 e delle Convenzioni Operative siglate a livello delle singole Regioni.

In base al campione estratto ed alle priorità stabilite, i controlli sono eseguiti nel corso dell'anno solare secondo un programma deciso a livello di Direzione Regionale/ASP/ASL.

MODALITA' DI SELEZIONE DELLE AZIENDE

Per ciascuna popolazione di riferimento, il campione di condizionalità è estratto, così come previsto dalla normativa comunitaria di riferimento, sulla base:

- dell'analisi dei criteri specifici di rischio per il 75-80%
- con criteri di casualità per il restante 20-25%.

Al fine di rendere efficienti le operazioni di controllo, è ricercata la massima sovrapposizione possibile tra il campione selezionato per il CGO 4 e campione relativo al CGO 9.

Il campione casuale è interamente sovrapposto.

Particolare cura sarà dedicata all'esecuzione e alla documentazione dell'analisi del rischio effettuata per la selezione del campione.

La selezione sulla base dell'analisi del rischio deve considerare più criteri di rischio (almeno 2, ottimale da 3 in su). Nell'applicativo CONTROLLI è disponibile una funzionalità che consente per ciascun criterio di rischio di ottenere l'elenco degli allevamenti che corrispondono al criterio di rischio selezionato.

In caso di riscontro di un "livello significativo" di non conformità la percentuale minima di controlli da effettuare nell'anno successivo deve essere aumentata.

Al termine della campagna di controllo, sarà eseguita una verifica dell'analisi del rischio, confrontando i risultati delle aziende selezionate in base al rischio con quelli delle aziende selezionate casualmente. Un'analisi del rischio ben fatta deve consentire di rilevare negli allevamenti selezionati sulla base del rischio un numero di infrazioni maggiore rispetto alle aziende estratte con criterio casuale.

Il risultato di detta verifica sarà condiviso con l'OP per una revisione congiunta, ove necessario, della procedura di selezione del campione.

Esecuzione del controllo in azienda

1. Operazioni preliminari e documentazione necessaria al controllo

I controlli sono eseguiti sulla base del campione estratto e del programma annuale.

In base alla programmazione in atto a livello locale, i controlli previsti sono assegnati agli ispettori incaricati secondo una pianificazione stabilita a livello di singola ASL.

PREAVVISO

Ai sensi della normativa vigente in materia, il controllo non prevede il preavviso nei confronti dell'allevatore. Tuttavia, qualora per motivi operativi si renda necessario il preavviso, l'ispettore potrà avvertire l'allevatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare.

Per le attività di controllo di campionamento e farmacosorveglianza non può essere dato preavviso.

PREPARAZIONE DEL CONTROLLO

In preparazione del controllo in loco l'ispettore eseguirà le seguenti operazioni di produzione del materiale documentale e delle attrezzature di supporto al controllo stesso:

CHECK-LIST E DOCUMENTAZIONE

- A. Stampa dall'applicativo CONTROLLI di 2 copie di check-list, che consente di avere già prestampati l'anagrafica dell'allevamento da controllare ed il numero dei capi presenti in allevamento alla data del controllo così come risulta registrato in BDN/BDR. Effettuata la stampa, l'ispettore segnala l'appartenenza o meno dell'allevamento oggetto di controllo al campione Condizionalità, barra (se non già prestampato) il/i criterio/i di rischio utilizzato/i per la selezione dell'allevamento ed indica nell'apposito spazio della check-list l'assenza di preavviso (biffa la casella NO) oppure, nel caso di preavviso, la data ed il mezzo utilizzato per il preavviso stesso (telegramma/lettera/fax o altra forma da specificare) con la relativa motivazione da riportare nel capo note a disposizione del controllore;
- B. Stampa da BDN/BDR del registro di stalla dei capi presenti dal 1 gennaio dell'anno di domanda al giorno di preparazione del controllo, completo delle movimentazioni effettuate nell'anno. La stampa del registro deve avvenire al massimo 2 giorni prima della data di esecuzione del controllo in loco, al fine di ridurre al minimo il rischio di disallineamenti tra la situazione aziendale accertata e le registrazioni in BDN.

ATTREZZATURA E DISPOSITIVI

- C. Predisposizione del materiale monouso (ad es. calzari, camici, guanti, tamponi, provette etc.) e di ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei controlli (ad es. lettore per microchip, termometri, etc).

2. Esecuzione del controllo in azienda

Quanto si accerta durante le operazioni di controllo in allevamento deve essere riportato durante il controllo stesso in modo completo nelle rispettive sezioni della check-list.

Le operazioni da effettuare durante il controllo in allevamento sono:

1. Presentazione del controllo di Condizionalità.

L'ispettore si qualifica e si presenta al rappresentante aziendale che partecipa al controllo, registra nella check-list il nominativo di quest'ultimo e tutti i dati aziendali richiesti non prestampati; illustra lo scopo del controllo, spiegando in particolare che esso riguarda il rispetto degli impegni di Condizionalità e che pertanto le eventuali violazioni accertate potrebbero avere ripercussioni sui premi PAC richiesti dall'allevatore.

2. Verifica dei dati anagrafici dell'allevamento.

L'ispettore verifica la correttezza delle informazioni relative all'azienda ed all'allevamento registrate in BDN, con particolare riferimento alla tipologia della struttura, all'orientamento produttivo ed all'attività riproduttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti anche a seguito di variazioni, prende nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione.

3. Verifica aspetti anagrafici:

a) Verifica della consistenza.

L'ispettore verifica la effettiva consistenza di stalla tramite conteggio dei capi presenti in azienda (in stalla e all'aperto) o tramite un metodo di verifica alternativo al conteggio, adeguatamente descritto nel campo note della check-list. Confronta quindi quanto rilevato con quanto riportato nel registro aziendale e con quanto registrato in

BDN. Il numero dei capi presenti deve essere riportato nella apposita casella della check-list.

b) **Verifica della presenza dei mezzi di identificazione.**

L'ispettore verifica visivamente la presenza dei mezzi di identificazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento per ciascuna specie sui capi presenti in allevamento. In caso di riscontro di capi sprovvisti dei mezzi di identificazione o di capi identificati in maniera non corretta evidenzia quanto rilevato nell'apposito campo della check list per i successivi controlli specifici.

4. Verifica dei CGO 4 e 9.

L'ispettore effettua il controllo di ciascun requisito elencato nelle check-list, riportando per ciascuno di essi i rispettivi accertamenti e le eventuali osservazioni.

a. CGO 4: Verifica delle procedure relative alla buona prassi igienica e di lavorazione e della documentazione sanitaria e commerciale attestanti il rispetto degli impegni relativi ai diversi settori:

Per le produzioni animali:

- Cura del corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- Prevenzione dell'introduzione e della diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- Garanzia del corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari;
- Tenuta della opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservazione della documentazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;
- Stoccaggio degli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- Stoccaggio e manipolazione separati degli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Per le produzioni di latte:

- Rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma
- Verifica delle certificazioni attestanti lo status sanitario di allevamento esente da malattie sottoposte a piani di profilassi obbligatorie (brucellosi, tubercolosi, ecc);
- Rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- Rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;
- Corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- Presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco).

Per le produzioni di mangimi o alimenti per animali:

- Registrazione o riconoscimento dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) o dell'art.10 comma 1 lettera c) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. CE 183/2005;

- Stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fertilizzanti, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- Tenuta di una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservazione della documentazione relativa a:
 - i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);
 - iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Per produzione di uova da consumo:

- Rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
- b. CGO 9: Ai fini della verifica del rispetto dei punti 44 e 45 della check-list, l'ispettore procede alla:
- Verifica, negli allevamenti ovini con oltre nove capi, della identificazione, genotipizzazione per la suscettibilità alla scrapie e registrazione in BDN con relativa indicazione del genotipo dei maschi riproduttori (destinati alla rimonta) di qualsiasi età (anche agnelli ed agnelloni) presenti in allevamento;
 - Verifica, negli allevamenti ovini con oltre 9 capi, della macellazione o castrazione dei capi portatori dell'allele VRQ entro 30 gg dalla notifica;
 - Verifica che i modelli 4 dei maschi riproduttori in entrata e in uscita riportino i genotipi dei singoli animali a dimostrazione dell'assenza di movimentazioni relative a soggetti suscettibili alla scrapie (cioè i capi privi di almeno un allele ARR);
 - Verifica della presenza dei certificati riportanti il genotipo dei maschi riproduttori nati in allevamento e acquistati a partire dal 27 gennaio 2017;
 - Verifica dell'esistenza della documentazione comprovante il livello di certificazione genetica del gregge/allevamento (o di una richiesta ufficiale al SV della certificazione genetica del gregge/allevamento) e registrazione in BDN del livello di certificazione;
 - Se presenti femmine genotipizzate, salvo che si sia trattato di ex azienda focolaio, verifica della presenza dell'autorizzazione relativamente ai requisiti di cui al DM 25.11.2015, ovvero, dell'appartenenza:
 - i. ad aziende di elevato merito genetico, ovvero iscritte al libro genealogico (LG) o al registro anagrafico (RA);
 - ii. a razze ovine autoctone a rischio di estinzione ufficialmente riconosciute nei disciplinari specifici (LG o RA);
 - iii. a razze con comprovato basso livello di resistenza (determinazione peculiare di razza o per dati della BDNSG).
 - Verifica della documentazione comprovante la denuncia dei capi morti di specie bovina, ovina e caprina.

5. Esito del controllo.

L'ispettore indica il giudizio sintetico (favorevole/sfavorevole) in relazione alla presenza (sfavorevole) o assenza (favorevole) di non conformità di qualunque genere e rilevanza. La valutazione in termini di condizionalità degli esiti del controllo è a cura dell'OP.

È bene sottolineare che per i controlli di condizionalità il giudizio sfavorevole deve essere associato alla presenza di qualunque tipo di non conformità. È altrettanto importante sottolineare che le valutazioni di condizionalità non generano sempre riduzioni dei pagamenti, bensì esiste un livello di non conformità che viene considerato di "importanza minore", per il quale l'azienda viene semplicemente ammonita a non ripetere la violazione.

Relativamente ai CONTROLLI EXTRA-CAMPIONE di cui al capitolo "Programmazione", deve essere compilato il solo settore della check-list relativa alla non conformità; i restanti settori andranno indicati come Non Applicabile.

6. Valutazione dell'eventuale intenzionalità.

Rispetto alle infrazioni riscontrate, l'ispettore deve valutarne l'eventuale carattere di intenzionalità. L'intenzionalità di un'infrazione è indice di estrema gravità dell'infrazione stessa ed elemento importante nella valutazione da parte degli OP del grado di inadempienza e del conseguente calcolo della percentuale di riduzione dei premi percepiti dall'azienda. Per intenzionale deve intendersi quel comportamento che soggiace ad una deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale, macellazione clandestina di un animale, assenza del registro dei trattamenti veterinari, evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite - All. I D. Lgs. 158/2006), mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria etc.).

7. Assegnazione delle prescrizioni e della tempistica di adempimento delle stesse prescrizioni.

L'ispettore assegna all'allevatore le eventuali prescrizioni e un tempo massimo entro il quale correggere le non conformità riscontrate. Ad una non conformità può essere assegnata una prescrizione e non una sanzione se sono soddisfatti contemporaneamente due requisiti:

- a. che si tratti di "primo accertamento": non devono risultare altre prescrizioni o sanzioni in BDN per quell'allevamento, anche emesse da altre autorità;
- b. che le violazioni possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali.

È necessario riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa.

Ai fini della condizionalità, la valutazione delle non conformità che abbiano generato prescrizioni o sanzioni è effettuata dall'OP.

8. Assegnazione delle sanzioni relative alle violazioni accertate.

L'ispettore assegna le sanzioni relative alle violazioni accertate secondo le modalità previste dal controllo ufficiale e ne registra l'informazione nell'apposito riquadro della check-list.

9. Firma e timbro del Veterinario Ufficiale e firma del rappresentante aziendale.

Al termine dell'attività di controllo, tutte le check-list (sia con giudizio favorevole sia sfavorevole) devono essere datate e firmate dal Veterinario ufficiale e dal rappresentante aziendale, al quale ne va consegnata una copia.

10. Verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, in azienda o tramite BDN/BDR e compilazione del relativo riquadro della check-list.

Scaduto il termine stabilito per l'esecuzione delle prescrizioni, si verifica l'esecuzione di quanto prescritto effettuando un'ulteriore ispezione presso l'allevamento senza preavviso.

È obbligatorio riportare sulla check-list tutte le informazioni che riguardano l'esito della verifica delle prescrizioni, comprese la data del controllo in loco, il nome, il cognome e la firma del controllore. Il controllo in loco può essere omesso se la verifica può essere eseguita consultando la BDN/BDR. In tal caso il Servizio Veterinario completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all'allevatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN/BDR evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario applica le misure previste dalla norma e notifica all'allevatore l'applicazione della relativa sanzione.

11. Chiusura del controllo.

Completate le operazioni di controllo e la eventuale verifica dell'esecuzione delle prescrizioni, l'ispettore riporta la data di chiusura del controllo nell'apposito campo della check-list. Il controllo si intende quindi concluso e l'esito definitivo. A seguito della chiusura, l'ispettore inserisce i dati a sistema (vedi Adempimenti Post-Ispezione) e l'OP può procedere alla valutazione in termini di condizionalità delle risultanze del controllo ed al calcolo dell'esito relativo.

N.B.: Possibili violazioni relative al sistema di I&R, benessere animale in allevamento o impiego di sostanze vietate.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo sul sistema di sicurezza alimentare, l'ispettore rilevi *possibili* non conformità a carico del sistema di identificazione e registrazione animale o di altri settori, i cui controlli siano quindi di competenza di altre Aree della ASL, egli evidenzia tale evenienza nell'apposito campo della check-list al fine di attivare lo specifico controllo dell'allevamento da parte degli addetti dei settori competenti. Al rientro presso la ASL, l'ispettore evidenzia pertanto al Responsabile della ASL quanto da lui accertato in violazione degli impegni riferiti ai settori interessati e consegna copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa procedere agli adempimenti di sua competenza.

Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro aziendale da BDN, lista marche in giacenza, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla relativa check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell'azienda.

Adempimenti Post-Ispezione

Registrazione nell'applicativo CONTROLLI delle check-list

In conformità a quanto stabilito all'art. 72, comma 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e in linea con quanto trasmesso alla Commissione europea in data 20/10/2017, il Servizio Veterinario mette a disposizione dell'OP la relazioni del controllo effettuato entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo stesso attraverso la registrazione dei dati contenuti nelle check-list compilate.

Nel caso dei controlli con esito sfavorevole, i Servizi Veterinari caricano nell'applicativo CONTROLLI, attraverso il sistema di upload predisposto alla voce "Inserimento Documentazione", le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati.

Nel caso di aziende in cui non vi è stato riscontro di irregolarità (esito favorevole), tutta la documentazione originale relativa al controllo è conservata presso gli uffici dei Servizi Veterinari delle ASL e resa disponibile ad ogni verifica da parte dell'OP o delle Autorità comunitarie.

N.B.: L'OP competente esegue il monitoraggio dell'attività di controllo svolta ed i dati dei controlli acquisiti a sistema devono essere coerenti con la pianificazione fatta a livello regionale e comunicata all'OP competente a seguito delle fasi di programmazione e selezione del campione.